



PROVINCIA DI COMO

SAP

STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE

Via Borgo Vico, 148 – 22100 COMO
C.F. 80004650133 cod. AUSA 0000543078
Tel. 031 230356

e-mail: sapcomo@provincia.como.it

pec: sapcomo@pec.provincia.como.it

OGGETTO: SAP COMO - COMUNE DI CERNOBBIO. PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. 36/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RACCOLTA, TRASPORTO, PULIZIA STRADE COMUNALI E GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA PER I COMUNI DI CERNOBBIO-LAGLIO-CARATE URIO-MASLIANICO-MOLTRASIO-BRIENNO, PER UN PERIODO DI ANNI CINQUE. CIG B0C36DD02B

DISCIPLINARE DI GARA

Sommario

Art. 1.	PIATTAFORMA TELEMATICA	6
1.1	La piattaforma telematica di negoziazione.....	6
1.2	Dotazioni Tecniche	7
1.3	Identificazione.....	8
Art. 2.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI.....	8
2.1	Documenti di gara	8
2.2	Chiarimenti.....	8
2.3	Comunicazioni	9
Art. 3.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	9
3.1	Durata.....	10
3.2	Revisione dei prezzi	10
3.3	Modifica del contratto in fase di esecuzione	11
Art. 4.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	11
Art. 5.	REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE	12
Art. 6.	REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA	13
6.1	REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE	14
6.2	REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA.....	14
6.3	REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE.....	15
6.4	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE	15
6.5	INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI	16
Art. 7.	AVVALIMENTO.....	17
Art. 8.	SUBAPPALTO	18
Art. 9.	REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE.....	18
Art. 10.	GARANZIA PROVVISORIA	18
Art. 11.	SOPRALLUOGO.....	20
Art. 12.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC.....	20
Art. 13.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA	20
13.1	REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	21
Art. 14.	SOCCORSO ISTRUTTORIO	22
Art. 15.	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	23
Art. 16.	BUSTA TELEMATICA "OFFERTA TECNICA"	27
Art. 17.	BUSTA TELEMATICA "OFFERTA ECONOMICA"	28
Art. 18.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE.....	29
18.1	Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	29

<i>Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica</i>	30
18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	31
18.2.1 Riparametrazione del punteggio tecnico (I ^a riparametrazione)	32
18.2.2 Riparametrazione del punteggio tecnico finale (II ^a riparametrazione).....	32
18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	32
Art. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	33
Art. 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA	33
Art. 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	33
Art. 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE	34
Art. 23. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA.....	35
Art. 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO	35
Art. 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.....	37
Art. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO.....	37
Art. 27. ACCESSO AGLI ATTI	37
Art. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	38
Art. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	38
Art. 30. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO.....	40

Fatte salve eventuali diverse specificazioni, nel presente Disciplinare si intendono, brevemente, i seguenti significati:

ENTE COMMITTENTE	<i>Comune di Cernobbio(CO)</i>
ANAC O AUTORITÀ	<i>Autorità Nazionale Anticorruzione</i>
CODICE	<i>Decreto Legislativo 31 Marzo 2023, n. 36– Codice dei contratti pubblici.</i>
CIG	<i>Codice Identificativo Gara: codice alfanumerico univoco e obbligatorio che identifica l'appalto (o il lotto), necessario agli operatori economici per il versamento del contributo a favore dell'Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici.</i>
CSE	<i>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei Lavori;</i>
CSP	<i>Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione.</i>
CUP	<i>Codice Unico di Progetto: identifica univocamente un progetto d'investimento pubblico. È composto da 15 caratteri alfanumerici, ed è richiesto al momento della decisione di realizzare tale progetto. Rimane invariato e viene utilizzato fino alla chiusura del progetto stesso.</i>
DGUE	<i>Documento di Gara Unico Europeo: autodichiarazione aggiornata come prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni per la partecipazione alla Gara d'Appalto. Deve essere redatto in formato elettronico in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea (Reg UE 2016/7 del 5 gennaio 2016) e alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario approvate dal MIT (Circolare 18-7-2016 n.3).</i>
DL	<i>Direttore (o direzione) dei Lavori.</i>
DUVRI	<i>Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze: obbligo in materia di sicurezza del lavoro connesso ai contratti d'appalto, ai sensi dell'art. 26 del cosiddetto testo unico sulla sicurezza del lavoro (D.Lgs. n. 81/2008).</i>

GEIE	<i>Gruppo Europeo di Interesse Economico.</i>
NUTS	<i>Nomenclatura delle Unità Territoriali per la Statistica (NUTS) istituita da Eurostat al fine di fornire una ripartizione unica e uniforme delle unità territoriali per la produzione di statistiche regionali per l'Unione europea.</i>
OEPV	<i>Offerta Economicamente Più Vantaggiosa</i>
RTC	<i>Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti</i>
RUP	<i>Responsabile Unico del Progetto</i>
DEC	<i>Direttore dell'esecuzione del Contratto</i>
SAP	<i>Stazione Appaltante Provinciale di Como</i>
MAGGIOLI	<i>Piattaforma software certificata ANAC in cloud 'Procurement Evo Appalti & Contratti' Sistema di intermediazione telematica utilizzato dalla Stazione Appaltante, per la conduzione dell'intera procedura di gara e l'utilizzazione di modalità di comunicazione in formato elettronico, ai sensi del D.Lgs 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici).</i>
SOA	<i>Attestazione SOA: certificazione obbligatoria per la partecipazione alle gare d'appalto e per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori</i>

PREMESSE

Il presente documento disciplina la partecipazione alla procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 71 D.lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, di seguito denominato per brevità “*Codice*”) dalla Stazione Appaltante Provinciale di Como (di seguito anche *stazione appaltante*” o “*SAP*”), per affidare, per Conto del Comune Committente di Cernobbio, lo svolgimento dei servizi di raccolta, trasporto dei rifiuti solidi urbani, nonché di quelli di pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta, ai sensi di convenzione appositamente sottoscritta tra i comuni di Cernobbio (denominato “Comune capo –convenzione), Brienno, Carate Uriò, Laglio, Maslianico e Moltrasio.

La scelta del contraente è effettuata, come disposto con determinazione a contrarre n. **207/2024** del 12/02/2024, mediante procedura aperta a rilevanza europea, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108, c. 2 lett. a) del Codice.

Il presente disciplinare di gara, che costituisce parte integrante del bando di gara, regola le modalità di partecipazione alla gara sopra descritta.

Gli operatori economici interessati dovranno formulare la propria offerta, redatta in lingua italiana attenendosi alle condizioni, termini e modalità del bando di gara, del presente disciplinare e di tutti gli atti che vengono posti a disposizione tra la documentazione di gara e che di seguito in sintesi si descrivono.

La durata del procedimento rientra nei limiti previsti all'art. 17 c. 3, allegato I.3 del Codice

A seguito dell'aggiudicazione definitiva, la stipulazione del contratto e la sua esecuzione in qualità di committente sarà gestita separatamente da ciascuno dei Comuni aderenti alla convenzione per la gestione dell'appalto dei "Servizi di igiene urbana in forma associata", come indicato nei documenti di gara.

STAZIONE APPALTANTE

Committente:

Comune di: CERNOBBIO (CO)
Codice NUTS: ITC42
Codice ISTAT: 013165

Stazione appaltante: STAZIONE APPALTANTE PROVINCIALE DI COMO

Via Borgo Vico n. 148 - 22100 – COMO – Italia

Telefono: +39 031 230356 (Ufficio Gare); +39031230111 (centralino)
Indirizzo internet: www.provincia.como.it
PEC: sapcomo@pec.provincia.como.it
e-mail: sapcomo@provincia.como.it

Art. 1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1 La piattaforma telematica di negoziazione

La Provincia di Como utilizza la Piattaforma Certificata Appalti e Contratti di Maggioli.

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nei manuali di istruzioni di seguito indicati.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga

dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nei manuali di istruzione reperibili al seguente link:

https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=HA9ZMYUA96AG3E6W2X6MPDJTULEKZV22

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nei manuali d'istruzione di cui al punto precedente, che disciplinano il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910014;
- iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 Identificazione

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione online dell'operatore economico.

L'identificazione avviene mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite specifiche credenziali ottenute previa registrazione.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate tramite l'apposita sezione "Assistenza operatori economici" della Piattaforma o, in alternativa, ai seguenti riferimenti:

Call Center: +39 0422 26 7755

Email: service.appalti@maggioli.it.

I servizi di assistenza agli operatori economici sono assicurati sino a 48 ore prima dei termini per la presentazione delle offerte nei giorni e negli orari in cui il servizio di Help Desk è disponibile (dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 18:00), diversamente non può essere garantita la risoluzione dell'intervento in tempo utile.

Art. 2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 Documenti di gara

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara europeo;
- b) disciplinare di gara;
- c) DGUE in formato .xml elettronico;
- d) domanda di partecipazione
- e) patto di integrità;
- f) documentazione tecnica di gara;

La documentazione di gara, nonché le eventuali integrazioni, sono accessibili gratuitamente sul portale gare d'appalto all'indirizzo <https://provinciacomo-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/it/homepage.wp>

2.2 Chiarimenti

Tutte le comunicazioni fra i concorrenti e la Stazione Appaltante, ivi comprese le eventuali richieste di informazioni o chiarimenti, dovranno essere inoltrate, esclusivamente tramite il Portale Appalti attraverso l'area riservata dei singoli operatori economici registrati e farà testo l'orario registrato dal portale medesimo.

La Stazione Appaltante fornirà riscontri ad istanze solamente se strettamente finalizzate all'esatta interpretazione delle disposizioni contenute nei documenti di gara redatti dalla Stazione Appaltante: non sono previsti interpellì e riscontri a mezzo verbale o telefonico con gli operatori economici e non sarà data risposta a richieste inviate con altro mezzo che non attengano fedelmente a quanto sopra indicato nonché a quesiti che pervengano nei DIECI giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione dell'offerta.

La Stazione Appaltante darà pubblicità, nelle forme previste e possibili, alle risposte fornite agli operatori economici. Non sarà dato alcun riscontro a richieste diverse per formulazione o contenuto.

Ogni richiesta che riguardasse i contenuti del progetto oggetto della gara dovrà essere rivolta al Responsabile Unico del Progetto indicato negli elaborati. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs 36/2023.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite ai richiedenti in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte mediante Piattaforma.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Art. 3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Oggetto dell'appalto è il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, nonché di quelli di pulizia strade comunali e gestione del centro di raccolta, ai sensi di convenzione appositamente sottoscritta tra i comuni di Cernobbio (denominato "Comune capo –convenzione), Brienno, Carate Uriò, Laglio, Maslianico e Moltrasio.

Si veda l'art. 2 del capitolato speciale d'appalto per il dettaglio completo dei servizi oggetto del presente appalto.

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché lo svolgimento di servizi di igiene urbana riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali sono strettamente correlati. In tale contesto, la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali con il rischio di pregiudicare il risultato complessivo del servizio.

L'importo a base di gara per i 5 anni di contratto è così dettagliato:

n.	DESCRIZIONE SERVIZI	CPV	P (principale) S (secondaria)	importo contratto
1	Servizi di raccolta di rifiuti	90511000-2	P	€ 8.417.916,74,
2	Servizi di trasporto di rifiuti	90512000-9	S	
3	Servizi di pulizia e di spazzamento delle strade	90610000-6	S	
A) IMPORTO A BASE DI GARA (esclusi oneri di sicurezza):			€ 8.417.916,74= (IVA esclusa)	
B) ONERI DI SICUREZZA (non soggetti a ribasso)			€ 41.357,05= (IVA esclusa)	
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 8.459.273,79 (IVA esclusa)	

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato **pari ad € 4.135.710,30 (oltre IVA)**.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Ai sensi dell'art. 41 c. 14 resta ferma la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo offerto deriva da una più efficiente organizzazione aziendale.

La dichiarazione del costo della manodopera è sottoposta alla valutazione del RUP.

Il costo della manodopera individuato negli atti di gara è quantificato sulla base del vigente CCNL FISE-ASSOAMBIENTE - CCNL IGIENE AMBIENTALE.

Nell'offerta economica il soggetto offerente indicherà il contratto collettivo applicato al proprio personale dipendente.

3.1 Durata

Il presente contratto avrà la durata di **anni 5** (cinque) decorrenti dalla data di consegna dei servizi, che potrà avvenire anche in pendenza della stipula del contratto.

3.2 Revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n.36/2023, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione del costo del servizio superiore al 5%, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% (ottanta %), in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice ISTAT NIC 00 – Indice generale, territorio Nord- Ovest.

Si rimanda all'art. 11 del Capitolato speciale d'appalto per gli ulteriori dettagli.

3.3 Modifica del contratto in fase di esecuzione

L'Amministrazione appaltante intende avvalersi, qualora sussistano le condizioni di cui all'art. 6 del Capitolato speciale di gara, della **facoltà** del rinnovo del contratto **per un periodo massimo di anni 2 (due)** ed eventuale proroga tecnica per **anni 1 (uno)**.

Art. 4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all'art. 65 del D.lgs. n. 36/2023 nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 65, 67,68 della medesima norma, in possesso dei requisiti di qualificazione di ordine generale e speciale prescritti dal presente articolo.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono dimostrare entro 5 giorni lavorativi che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le reti di imprese di cui all'art. 65, comma 2 lett. g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, di cui all'art. 68 del Codice, in quanto compatibile. In particolare:

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto), l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara, ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Art. 5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal D.Lgs. n. 36/2023 nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo e nei successivi.

Sono esclusi automaticamente dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. n. 36/2023.

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del D.Lgs. n. 36/2023 attraverso la consultazione del Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico.

La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti, previo contraddittorio con l'O.E., le cause di esclusione non automatiche di cui all'art. 95 del D.Lgs. n. 36/2023.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al presente paragrafo sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico **non è escluso**. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

Sono **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Saranno escluse le offerte irregolari, equivocate, condizionate in qualsiasi modo o difformi dalla richiesta.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

Art. 6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE 2.0, seguendo le istruzioni contenute nel manuale reperibile al link [Fascicolo virtuale dell'operatore economico - FVOE - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) tutti i documenti necessari alla comprova dei requisiti richiesti per la presente procedura, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Costituiscono requisiti di idoneità professionale:

1. **Iscrizione nel registro imprese della C.C.I.A.A.** per attività pertinente l'oggetto del presente appalto e per la quale sia stata presentata regolare denuncia di inizio attività.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

2. **Iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali** di cui all'art. 212 del D.lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s. m. e i. per le seguenti categorie e classi di cui al Decreto del Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 03 giugno 2014, n.120:

- **categoria 1 - classe D1** o superiore (comprese attività di gestione centri di raccolta rifiuti urbani e attività di spazzamento meccanizzato)
- **categoria 5 - classe D** o superiore

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il sistema FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

3. **Iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white-list)** di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40.

L'iscrizione dovrà essere dichiarata dall'operatore economico nel DGUE. In alternativa l'operatore economico dovrà dichiarare di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco alla Prefettura competente ed inserire nella documentazione Amministrativa copia della richiesta inoltrata per l'annualità in corso.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

I partecipanti devono dimostrare il possesso della capacità economica e finanziaria quale indicatore di effettiva operatività industriale, in relazione alle caratteristiche del servizio (considerato servizio pubblico di necessità) che richiedono l'accertamento di requisiti di solidità finanziaria rinforzata in capo al prestatore del servizio, atti a garantirne la regolare esecuzione in un arco temporale rilevante, mediante:

- il possesso di un fatturato globale maturato nel triennio precedente almeno pari a **€ 5.000.000,00 (oltre IVA)**.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti da inserire nel FVOE:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) e la tipologia (causale della fatturazione) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato deve essere rapportato al periodo di attività.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

L'operatore economico, considerata la natura del servizio, i criteri di sostenibilità che l'appaltatore deve rispettare durante lo svolgimento del contratto come disciplinata dai CAM di riferimento, dovrà dimostrare il possesso della capacità tecnica e professionale mediante dichiarazione di:

- a) Aver eseguito, negli ultimi tre anni servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura, per un importo minimo di € 1.700.000,00 (iva esclusa) riferito ad almeno un Ente pubblico o privato, con bacino di utenti non inferiore a 14.000 abitanti annui complessivamente serviti, e con almeno una percentuale di raccolta differenziata del 65% per ciascun servizio dichiarato;

La comprova del requisito è fornita nel FVOE mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una sub-associazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale

I requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo all'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 8 e 9 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 di cui al punto 6.1 lett b. deve essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio.

Il requisito di **iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white-list)** di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40 di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto da ciascuna consorziata;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale

I requisiti relativi al fatturato globale di cui al punto 6.2 e alla capacità professionale e tecnica di cui al punto 6.3 devono essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

La comprova dei requisiti di idoneità professionale, economico finanziaria e tecnico professionale è fornita mediante consultazione dei certificati inseriti nel FVOE.

Estromissione o sostituzione delle consorziate

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI**Requisiti di idoneità professionale**

- Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.
- Il requisito relativo all'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali ai sensi dell'art. 212 del D.Lgs. 152/2006 e degli artt. 8 e 9 del D.M. 3 giugno 2014 n. 120 di cui al punto 6.1 lett b. deve essere posseduto e dimostrato da ciascun operatore destinato a svolgere il servizio.
- il requisito di **iscrizione nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white-list)** di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40 di cui al paragrafo 6.1 deve essere posseduto da ciascuna consorziata;

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Art. 7. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ex art. 65 del Codice, può avvalersi di dotazione tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico professionale di cui ai punti 6.2 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

L'impresa ausiliaria, come il concorrente, **deve essere iscritta nell'elenco tenuto presso la Prefettura (cosiddetta white list)** di cui al comma 52, dell'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito in Legge 5.6.2020 n. 40 o, in alternativa, dovrà dichiarare di aver presentato domanda di iscrizione nel predetto elenco alla Prefettura competente ed inserire nella documentazione Amministrativa copia della richiesta inoltrata.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale.

L'ausiliaria deve:

- possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e 6.1 nonché i requisiti tecnici e le risorse oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- rilasciare la dichiarazione di avvalimento contenente l'obbligo verso il concorrente e verso la stazione appaltante, di mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie oggetto di avvalimento.

Il concorrente deve allegare il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nel quale sono specificati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

Il concorrente può avvalersi di più imprese ausiliarie.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliaria o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'ausiliaria in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliaria sussistano motivi di esclusione o laddove essa non soddisfi i criteri di selezione, il concorrente sostituisce l'impresa ausiliaria entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

Art. 8. SUBAPPALTO

Il subappalto è disciplinato ai sensi dell'art. 119 d.lgs. 36/2023.

Il concorrente indica all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato.

La prevalente esecuzione del contratto è riservata all'affidatario, trattandosi di contratto ad alta intensità di manodopera.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Per quanto non previsto, si rinvia all'art. 10 del CSA.

Art. 9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONE DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3, oppure di un altro contratto che garantisca le stesse tutele economiche e normative per i propri lavoratori e per quelli in subappalto.

Ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato nel contratto, assorbendo prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, garantendo le stesse tutele del CCNL indicato al punto 3.

L'elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente uscente per l'esecuzione del contratto sono riportati nel documento "elenco personale".

In base all'art. 102 co. 1 del D.Lgs. 36/2023, l'affidatario si obbliga inoltre a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Art. 10. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% (due per cento) del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1 del Codice e precisamente di importo pari ad € 269.410,84 (euro duecentosessantanovemilaquattrocentodieci/84).

La garanzia dovrà essere intestata alla Stazione Appaltante Provincia di Como.

Potrà essere presentata, a scelta dell'operatore economico, con una delle seguenti modalità:

1. Mediante **fideiussione bancaria** rilasciata da **aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375** e successive modificazioni.

2. Mediante **fidejussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fideiussione può essere rilasciata firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

- da imprese bancarie o assicurative che rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività

- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice civile e dovrà avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fidejussione/polizza dovrà essere stipulata ai sensi dell'art. 117 c. 12 secondo le modalità indicate dal **D.M. n.193 del 16 settembre 2022, pubblicato nella G.U. n.291 del 14 dicembre 2022** (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 117 c. 12 e 118, comma 9 del decreto legislativo 2023, n. 36) e, nel caso di Raggruppamenti Temporanei di Concorrenti, in particolare costituendi, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese associate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo.

Il soggetto concorrente è, comunque, abilitato a presentare la scheda tecnica SCHEDA TIPO 1.1 SCHEDA TECNICA 1.1 di cui al **D.M. n.193/2022** (Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 117 c. 12 del decreto legislativo 2023, n. 36) compilata in ogni sua parte.

Nei casi di scelta delle modalità sopra indicate dovrà essere inserita nella documentazione amministrativa la copia scansata del documento originale, ovvero il file PDF, firmato digitalmente sia dall'operatore economico sia dal garante autorizzato all'emissione della polizza/fidejussione.

3. Mediante **cauzione costituita esclusivamente con bonifico** o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente da effettuare entro la data prevista per la scadenza, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, per la Provincia di Como sul conto corrente dell'Ente:

Codice IBAN – IT 54 X 06230 10920 000047812849 presso la Tesoreria provinciale Banca Crédit Agricole Italia S.p.A., con causale:

“cauzione provvisoria gara” indicando anche il CIG della procedura: B0C36DD02B

Per bonifici effettuati dall'estero è necessario indicare inoltre: codice swift CRPPIT2PXXX

Nel caso indicato al precedente punto **3**, l'operatore economico dovrà inserire nella documentazione amministrativa una **copia scansionata della ricevuta** del bonifico effettuato, **firmata digitalmente**, nonché una **dichiarazione relativa al proprio conto corrente dedicato** (con nome, cognome, codice fiscale e data di nascita dell'intestatario) sul quale la Stazione Appaltante (S.A.P.) effettuerà lo svincolo della cauzione mediante bonifico bancario al termine della procedura di gara.

RIDUZIONI sulla garanzia:

Per le riduzioni previste all'art. 106 c. 8 si precisa che, in attesa degli aggiornamenti ministeriali, si rinvia a quanto indicato all'art. 217 del DLgs 36/2023.

Le certificazioni o la documentazione a comprova delle condizioni che legittimano le riduzioni devono essere prodotte in sede di gara, in copia scansionata e firmata digitalmente, ed incluse nella “Busta Amministrativa”.

Art. 11. SOPRALLUOGO

Per la presente procedura di gara **non** è previsto obbligo di sopralluogo assistito.

Art. 12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a **€ 220,00** secondo le modalità di cui alla delibera **Anac 19 dicembre 2023, n. 610** pubblicata al seguente link <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>

La Stazione Appaltante accerta il pagamento del contributo mediante l'inserimento della relativa attestazione di pagamento nella documentazione di gara, come più avanti indicato.

La verifica avverrà anche mediante consultazione del Fascicolo virtuale dell'operatore economico ai fini dell'ammissione alla gara.

Art. 13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

<p>TERMINE DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA</p> <p>ORE 12:00 DEL GIORNO 29.04.2024</p>

La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..**

13.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'“OFFERTA” è composta da:

- A – Documentazione amministrativa;**
- B – Offerta tecnica;**
- C – Offerta economica.**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica anche a Sistema la forma di partecipazione e elenca gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Art. 14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo Art. 9 del presente bando.
- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;

- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo Art. 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni, affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato al momento della richiesta. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

Art. 15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma per allegare una cartella .zip o equivalente contenente la documentazione di seguito specificata in dettaglio che dovrà essere caricata nella busta documentazione amministrativa:

- A. domanda di partecipazione (allegato A) ed eventuale procura**
- B. DGUE**
- C. garanzia provvisoria;**
- D. versamento contributo ANAC**
- E. documentazione in caso di avvalimento di cui al punto F;**
- F. documentazione per i soggetti eventualmentemente associati di cui al punto E;**
- G. patto di integrità**

La documentazione dovrà essere prodotta come di seguito descritto:

A. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello predisposto dalla Stazione appaltante, in adempimento a quanto disposto da ANAC, allegato nella documentazione di gara. Costituisce allegato obbligatorio alle dichiarazioni seguenti che devono essere fornite mediante il DGUE.

Il concorrente presenta il Documento di gara unico europeo (DGUE), di cui all'art. 91 comma 3 del D. Lgs 36/2023.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data della presente lettera di invito.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.
- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmati dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura.

In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

IMPOSTA DI BOLLO

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

B. DGUE

Il DGUE dovrà essere compilato esclusivamente **attraverso l'applicazione cloud di Maggioli M-DGUE**, che permette la compilazione del file XML Response conforme alle specifiche e DGUE IT definite da AgID consentendo agli utenti di trattare i file mediante un'interfaccia di semplice e chiaro utilizzo.

Ciascun Operatore Economico può partecipare alla gara compilando l'XML Response.

In caso di partecipazione in RTI dovrà essere prodotto un file XML Response per ogni componente del raggruppamento; dovrà essere prodotto un XML Response anche per eventuali soggetti ausiliari; in caso di consorzi, dovrà essere prodotto un XML Response dal consorzio e dalle consorziate designate per l'esecuzione di lavori. Il file XML Response dovrà essere sottoscritto, a pena di esclusione, con firma digitale valida dal Legale Rappresentante dell'Impresa concorrente o da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura (per i concorrenti non residenti in Italia: documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello stato di appartenenza).

Ulteriori indicazioni riguardo le modalità per compilare e presentare il DGUE sono indicate nella Guida "Integrazione MDGUE: compilazione del DGUE elettronico italiano eDGUE- IT conforme alle specifiche tecniche AgID.

C. GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA

(art. 106 D. Lgs. 36/2023)

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria da presentare mediante copia scansionata dell'originale cartaceo (ovvero file non modificabile in formato .pdf o nativo digitale) firmata digitalmente dal concorrente e dal garante, come indicato al precedente paragrafo 10.

D. ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ANAC

L'offerta dovrà essere accompagnata, quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, e a pena di esclusione dalla gara, da file contenente la scansione della ricevuta del versamento del contributo previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come indicato al precedente paragrafo 12.

Il sistema di pagamento renderà noto l'importo dovuto, in caso di difformità con l'importo sopra indicato, l'operatore economico è tenuto al versamento di quanto richiesto dal sistema di pagamento dell'Autorità.

E. EVENTUALE IN CASO DI ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI OPERATORI ECONOMICI NON ANCORA COSTITUITA

Dichiarazione, resa e firmata digitalmente dal legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestante:

- nel caso dell'operatore economico mandatario (capogruppo): dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Operatori economici prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di capogruppo, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire;
- nel caso dell'operatore economico mandante: dichiarazione di impegno a costituire, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una Associazione Temporanea di Imprese prima della sottoscrizione del contratto, con qualifica di mandante, conformandosi alla disciplina dettata dall'art. 68 del D. Lgs. 36/2023, indicando altresì le parti del servizio o la quota percentuale del servizio che andrà ad eseguire.

F) EVENTUALE SOLO IN CASO DI RICORSO ALL'ISTITUTO DELL'AVVALIMENTO

(art. 104 D.lgs. 36/2023)

In caso di partecipazione alla gara mediante il ricorso all'istituto dell'avvalimento l'operatore economico dovrà fornire nella documentazione amministrativa:

- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante di ogni Impresa concorrente o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma attestanti l'avvalimento dei requisiti necessari con indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore economico ausiliario;
- dichiarazione, resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell'ausiliaria o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma, attestante:
 - a) il possesso dei requisiti generali e speciali desumibili dagli artt. 94 e 100 del D.lgs. 36/2023;
 - b) l'impegno a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - c) copia scansionata ovvero file in formato .pdf del contratto, firmata digitalmente, con il quale l'operatore economico ausiliario si obbliga nei confronti del concorrente e della Stazione Appaltante

Provincia di Como a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Le dichiarazioni in riferimento ai punti *a)* e *b)* possono essere rese mediante l'utilizzo del modello DGUE allegato al presente disciplinare in formato editabile.

F. PATTO DI INTEGRITÀ DELLA PROVINCIA DI COMO

Il file è allegato alla documentazione di gara; si intende accettato in tutte le sue parti mediante apposizione di firma digitale del legale rappresentante dell'operatore economico concorrente ovvero dai legali rappresentanti delle imprese concorrenti in caso di ATI e di Consorzio.

Le istruzioni per l'inserimento in Piattaforma dell'offerta, sono contenute nel manuale denominato “Guida per la Presentazione di Offerta Telematica” accessibile al link:

https://provinciacomo-appalti.maggiolielcloud.it/PortaleAppalti/it/ppgare_doc_istruzioni.wp?_csrf=HA9ZMYUA96AG3E6W2X6MPDJTULEKZV22

Art. 16. BUSTA TELEMATICA “OFFERTA TECNICA”

Al termine dell'inserimento delle informazioni preliminari e della Busta amministrativa, l'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica, nella pagina “**Invio buste telematiche offerta**” nell'apposito campo “**Busta tecnica**” a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta deve contenere, a pena di esclusione, una cartella in formato .zip o equivalente contenente i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi/forniture offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento;

Nel caso di raggruppamenti di imprese, sia costituiti che costituendi, la relazione tecnica dovrà essere presentata dalla sola Impresa capogruppo e sottoscritta da tutte le Imprese raggruppate o raggruppande.

Tutto quanto proposto nell'offerta tecnica è vincolante per l'operatore economico nell'esecuzione del servizio in caso di aggiudicazione.

Note per la stesura della Relazione Tecnica e avvertenze

La relazione tecnica dovrà:

- essere redatta in lingua italiana;
- contenere un indice analitico;
- essere numerata in ogni pagina;
- riportare una numerazione progressiva per ogni paragrafo;
- non superare il massimo di 35 pagine (non fronte/retro) in formato A4 (copertina e indice esclusi);
- utilizzare caratteri leggibili con altezza pari o superiore a 11 pt;
- la Relazione tecnica dovrà utilizzare gli esatti titoli e l'ordine in cui vengono proposti gli elementi di valutazione di cui al paragrafo 18.1 del presente Disciplinare di gara, in modo tale da consentire alla Commissione giudicatrice l'attribuzione dei punteggi di valutazione secondo i criteri ivi previsti;

- non contenere alcun riferimento a valori che possano consentire una qualsiasi valutazione e/o considerazione di carattere economico;
- essere in formato digitale .pdf
- Sarà ammessa la presentazione di eventuali tavole o schemi grafici (allegati alla relazione), non conteggiati nelle pagine delle relazioni, purché siano funzionalmente atti a meglio illustrare e rendere maggiormente comprensibile quanto descritto nella relazione, nella quale saranno inseriti gli opportuni, chiari, riferimenti e richiami. Detti documenti dovranno essere in formato digitale .pdf, della grandezza massima del formato A3, in numero non superiore a 5 (cinque).

Qualora la relazione fosse di maggior lunghezza rispetto a quanto sopra indicato, non verrà sottoposta a valutazione tutta la parte eccedente il numero massimo di pagine stabilito. Eventuali curricula allegati non saranno conteggiati nelle pagine della relazione.

Allegati alla relazione:

- **Progetto di riassorbimento dei lavoratori** di cui al paragrafo 9 (“Requisiti di partecipazione e/o esecuzione”) del presente Disciplinare di gara, (ovvero piano di compatibilità o progetto di assorbimento del personale) costituito da una relazione composta di massimo 5 pagine (non fronte/retro), firmata digitalmente;

Il concorrente dovrà inoltre inserire nell'apposita busta la dichiarazione di segretezza della documentazione tecnica contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

SOTTOSCRIZIONE della documentazione tecnica

Tutta la documentazione di cui sopra costituente l'offerta tecnica deve, pena la non attribuzione del punteggio al relativo elemento di valutazione, risultare sottoscritta digitalmente:

- in caso di concorrente singolo: dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa;
- in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito: dal legale rappresentante di ciascuna delle imprese raggruppate;
- in caso di raggruppamento temporaneo costituito: dal legale rappresentante della mandataria.

L'operatore economico allegherà in Piattaforma i documenti sopra richiamati tramite il tasto “**Sfoglia**” e selezionando l'allegato interessato.

Porre sempre attenzione ai limiti imposti sulle dimensioni dei singoli file e complessive per tutti i file allegati alla Busta tecnica, visualizzati nella pagina.

Dopo aver fatto l'upload della cartella contenente i file firmati digitalmente, si potrà tornare al menu principale per proseguire con la successiva fase dell'Offerta Economica.

Art. 17. BUSTA TELEMATICA “OFFERTA ECONOMICA”

Tornando al Menù principale, per accedere alla busta economica è sufficiente cliccare sull'omonima voce presente nella schermata.

Per la presente procedura di gara, l'operatore deve redigere la propria offerta economica indicando il prezzo offerto in ribasso sull'importo a base di gara.

La Piattaforma presenterà una pagina nella quale inserire:

- l'importo offerto per lo svolgimento del servizio;
- l'importo dei costi della sicurezza propri dell'azienda concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
- l'importo dei costi della manodopera inclusi nell'offerta;

Inseriti questi valori, la piattaforma telematica si occupa della generazione automatica del documento di "Offerta economica", ovvero di un file PDF standardizzato contenente i valori sopra elencati.

L'operatore economico dovrà quindi effettuare il download del file PDF dell'Offerta economica, firmarlo digitalmente, e caricarlo sulla pagina **"Documenti"**.

In caso di R.T.I. o Consorzio o Rete d'Impresa o GEIE è necessaria la firma digitale del legale rappresentante di ogni operatore economico raggruppando o da persona dotata di idonei e comprovati poteri di firma.

Completato l'inserimento di tutta la documentazione nelle due buste è possibile confermare il tutto e inviare l'offerta alla Stazione Appaltante cliccando su **"Conferma e invia offerta"**.

Nel momento dell'invio dell'offerta alla stazione appaltante, il sistema inoltra in automatico all'offerente una comunicazione di "Notifica offerta presentata" all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'operatore economico concorrente; tale comunicazione informa dell'avvenuto invio dell'offerta.

Entro il termine prefissato per la presentazione dell'offerta è possibile modificare un'offerta già presentata; in tal caso dovrà essere inviata a sistema una nuova offerta in sostituzione di quella precedentemente inviata.

Scaduto il termine per la presentazione dell'offerta, il sistema non consentirà più di inviare l'offerta né modificare o cancellare l'offerta già presentata.

Si ribadisce che non verranno accettate offerte pervenute con differenti modalità.

Art. 18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lett. a) del Codice

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	80
Offerta economica	20
TOTALE	100

18.1 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell’esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

			CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI D MAX	PUNTI T MAX
A	Organizzazione e modalità di svolgimento del servizio	A.1	Il concorrente dovrà descrivere nel suo complesso il progetto di organizzazione del servizio di raccolta differenziata sul territorio, nel rispetto di quanto previsto negli articoli del CSA e tenendo in particolar riguardo la peculiare conformazione territoriale, la presenza di attività commerciali e i notevoli flussi turistici dei Comuni. Dovranno essere descritte le caratteristiche del servizio proposto, nel rispetto delle indicazioni del CSA, con particolare riguardo alla sua articolazione settimanale (sia in periodo estivo sia invernale). Il progetto offerta dovrà tenere conto delle disposizioni della Delibera ARERA 15/22 e dovrà indicare anche l’articolazione oraria delle raccolte sul territorio. Verranno valutate la congruità della distribuzione nell’arco della settimana dei giorni di raccolta per le frazioni con maggiori esposizioni nonché le soluzioni proposte al fine di valutare la coerenza e l’ottimizzazione del servizio.	10	
		A.2	Verrà valutata la gestione che la ditta si impegna a garantire, migliorativa rispetto a quella già prevista nel C.S.A., per consentire il recupero di eventuali segnalazioni di disservizio. Le proposte dovranno essere descritte all’interno della Relazione Tecnica e riguardano l’organizzazione logistica e operativa che l’impresa metterà in atto per il recupero di segnalazioni di mancata raccolta o altri disservizi.	10	
B	Proposte per il miglioramento dei servizi	B.1	Verrà valutata una proposta che impegna l’impresa nella definizione di iniziative per lo sviluppo di buone pratiche di sostenibilità ambientale mirate agli operatori del settore turistico quali strutture alberghiere, extraalberghiere e pubblici esercizi mediante la realizzazione di progetti rivolti a turisti e visitatori per attuare una corretta raccolta differenziata.	10	
		B.2	Verranno valutati gli interventi proposti atti a migliorare i servizi di raccolta rivolti alle utenze non residenti per favorire il conferimento differenziato anche a chi non può rispettare il calendario di raccolta. Detti interventi potranno prevedere anche l’installazione di isole ecologiche informatizzate.	5	
C	Incremento forniture e	C.1	Estensione dell’orario di apertura del centro di raccolta comunale, oltre all’orario minimo definito. Il punteggio massimo viene assegnato all’offerta che propone la maggiore estensione dell’orario di apertura aggiuntivo rispetto all’orario minimo previsto nel C.S.A., favorendo l’accesso nella giornata di domenica. (da un minimo di 2 ore fino ad un massimo di 8 ore settimana).		10

	servizi	C.2	Verrà assegnato un punteggio per l'incremento delle forniture da assegnare alle utenze, domestiche e non, per sostituzioni e/o integrazioni rispetto a quanto previsto dall'art del CSA: fino all'1% di incremento punti 1, fino al 2% di incremento punti 2, fino al 3% punti 5.		5
		C.3	Verrà assegnato un punteggio per l'incremento della pulizia e sanificazione delle isole ecologiche/punti di conferimento, oltre a quanto previsto nel C.S.A..	5	
D	Qualità ambientale della proposta	D.1	Verrà valutata la percentuale di raccolta differenziata, per singolo Comune, che l'impresa si impegna a raggiungere con riferimento all'articolo 4 del C.S.A. L'impresa dovrà indicare per ciascun anno dell'appalto l'obiettivo di miglioramento della Raccolta Differenziata rispetto all'anno precedente (espresso in percentuale). Il punteggio sarà attribuito alla percentuale complessiva di miglioramento così calcolata: (obiettivo 1°anno x 5)+(obiettivo 2°anno x 4)+(obiettivo 3°anno x 3)+(obiettivo 4°anno x 2)+ obiettivo 5°anno.		10
		D.2	Nella Relazione Tecnica dovranno essere descritte tutte le iniziative e le migliorie rispetto al C.S.A. che l'operatore economico pone in essere al fine di raggiungere gli obiettivi di miglioramento della Raccolta Differenziata al fine di perseguire i risultati dichiarati.	15	

Tot. Punti D (discrezionale): 55 punti

Tot. Punti T(tabellare): 25

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 40 punti.

18.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente (C_{xi}), sulla base dei contenuti dell'offerta e del conseguente giudizio espresso, determinato con riguardo alla seguente tabella:

Tabella dei coefficienti (C_{xi}) di giudizio attribuibili dalla commissione

SCALA DI VALUTAZIONE	
COEFFICIENTE	VALUTAZIONE
0	Insufficiente
Da 0,01 a 0,25	Sufficiente
Da 0,26 a 0,50	Medio
Da 0,51 a 0,75	Buono
Da 0,76 a 1,00	Ottimo

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna “T” della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell’offerta, dell’elemento richiesto.

18.2.1 Riparametrazione del punteggio tecnico (I^a riparametrazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun operatore economico ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato.

Tale riparametrazione è effettuata, in relazione al singolo criterio, attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio, il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio riparametrato per il singolo criterio viene assegnato quindi secondo la seguente formula:

$$P_{xi(rip)} = \frac{P_{xi}}{P_{x(otm)}} \times P_x$$

ove:

- $P_{xi(rip)}$ = Punteggio assegnato al criterio “x” dell’offerta (*i-esima*) conseguente alla riparametrazione
- P_{xi} = Punteggio attribuito al criterio “x” dell’offerta (*i-esima*) prima della riparametrazione
- $P_{x(otm)}$ = Punteggio attribuito al criterio “x” dell’Offerta Tecnica Migliore prima della riparametrazione
- P_x = Punteggio massimo attribuibile al criterio di valutazione “x”

18.2.2 Riparametrazione del punteggio tecnico finale (II^a riparametrazione)

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra la parte tecnico-qualitativa, che contiene gli elementi caratterizzanti l’espletamento del servizio in appalto e la parte economica, se nel punteggio per l’offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene nuovamente riparametrato attribuendo all’offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l’offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

Il punteggio tecnico finale riparametrato viene assegnato quindi secondo la seguente formula:

$$P_{i(rip)} = \frac{P_i}{P_{(otm)}} \times P_{ot}$$

ove:

- $P_{i(rip)}$ = punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell’offerta *i-esima*) conseguente alla riparametrazione finale (II^a riparametrazione)
- P_i = punteggio del concorrente *i-esimo* (ossia dell’offerta *i-esima*) prima della riparametrazione finale (II^a riparametrazione)
- $P_{(otm)}$ = Punteggio attribuito all’Offerta Tecnica Migliore prima della riparametrazione finale (II^a)
- P_{ot} = Punteggio massimo attribuibile all’offerta tecnica previsto dal disciplinare

18.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA ECONOMICA

Le componenti economiche dell’offerta sono riassunte nel **prezzo offerto** per lo svolgimento del servizio, in ribasso rispetto all’importo a base di gara determinato in €. **8.417.916,74** (Iva esclusa), a cui è attribuito un punteggio massimo di punti 20.

Il punteggio economico finale relativo all'offerta verrà quindi calcolato assegnando 20 punti all'offerta economica che presenta il prezzo più basso offerto.

Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio calcolato secondo la formula:

$$PE_{(a)} = PE_{(max)} \times P_{(min)} : P_{(a)}$$

ove:

- PE_(a)** = Punteggio della singola offerta economica (a);
PE_(max) = Punteggio massimo attribuibile previsto dal Disciplinare (pari a 20 punti);
P_(a) = Prezzo offerto della singola offerta economica (a);
P_(min) = Prezzo offerto migliore (più basso o minimo) presentato fra tutti i concorrenti ammessi;

L'offerta economica dovrà essere formulata tenendo conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, nonché di tutti gli oneri e obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio oggetto dell'appalto e, quindi, sulla determinazione del prezzo offerto, e che dovrà pertanto essere considerato dallo stesso soggetto remunerativo.

Non saranno ammesse offerte superiori all'importo posto a base di gara.

Non saranno ammesse offerte, parziali o condizionate o espresse in modo indeterminato.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto negli articoli seguenti.

Art. 19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Art. 20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione per la verifica delle offerte pervenute ha luogo di norma, il giorno lavorativo successivo al termine per la presentazione delle offerte di gara. La data di apertura è indicativa e programmatica poiché per la presente procedura, conformemente a quanto disposto dall'art. 25 del Codice, non è prevista alcuna fase pubblica per lo svolgimento in modalità telematica.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Art. 21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il RUP oppure un responsabile della SAP accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica, restano, chiuse segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) Verifica dell'apposizione della firma digitale della documentazione caricata a Sistema
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto Art. 14.
- d) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Il Responsabile incaricato, successivamente all'ammissione dei concorrenti idonei, procederà all'apertura dei plichi telematici relativi all'offerta tecnica, ai soli fini ricognitivi della documentazione tecnica in esso contenuta. Le offerte tecniche dei concorrenti scaricate dalla piattaforma saranno messe a disposizione della sola commissione giudicatrice.

Si procederà quindi, come indicato al successivo Art. 22, in una o più sedute riservate, alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative ad opera della Commissione giudicatrice appositamente nominata, ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. 36/2023.

Art. 22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione giudicatrice procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto Art. 18.

Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'Art. 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale dato dalla risultanza delle somme dei punteggi dell'offerta tecnico-qualitativa e dell'offerta economica, per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica-qualitativa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro e non oltre 10 giorni dalla data della richiesta. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 0. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 0.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, prende atto della graduatoria generata automaticamente dalla Piattaforma.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

Art. 23. VERIFICA ANOMALIA DELL'OFFERTA

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110 del Codice, il RUP, avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione giudicatrice, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte verificando ai fini della proposta di aggiudicazione la prima offerta in relazione ai costi del personale dichiarati in sede di gara.

Qualora la prima offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

Art. 24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 108, comma 10 del D.lgs. n. 36/2023.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- I costi della manodopera e gli oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro indicati dall'operatore economico;
- l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui all'Art. 9;
- l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dall'Art. 9 e riguardante la stabilità occupazionale e le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato **non prima di 35 giorni** dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque **entro 60 giorni** dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in forma pubblica amministrativa ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023, ovvero, secondo una delle modalità previste dall'art. 18 del Codice, scelta d'intesa fra la stazione appaltante e l'appaltatore.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse – ivi comprese quelle di registro ove dovute – relative alla stipulazione del contratto.

Art. 25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione del servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'affidatario o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Art. 26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), nonché nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato delle Attività e dell'Organizzazione (PIAO).

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti comunicati dall'amministrazione aggiudicatrice.

Art. 27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

In caso di indisponibilità delle modalità previste dal Codice a decorrere dal 1 gennaio 2024 si procederà con vie ordinarie.

Art. 28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto saranno deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Como, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Art. 29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione.

Finalità del trattamento:

I dati forniti vengono acquisiti dalla Stazione Appaltante per verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, nonché per l'aggiudicazione e, per quanto riguarda la normativa antimafia, in adempimento di precisi obblighi di legge, nonché per finalità connesse all'esecuzione di misure precontrattuali, basate sull'obbligo legale cui è soggetto il titolare del trattamento:

- adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara;
- adempimenti degli obblighi derivanti dalla Legge, regolamenti, normativa comunitaria o da un ordine dell'autorità;
- gestione della corrispondenza e delle comunicazioni;
- esercizio dei diritti del titolare;
- trattamento di eventuali categorie particolari dei dati presenti nella documentazione presentata per l'adempimento degli obblighi precontrattuali connessi alla partecipazione alla gara.

Si precisa che i dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dalla Provincia di Como e dal Comune di Cernobbio ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;

a) base giuridica e natura del conferimento dei dati:

I dati sono trattati ai sensi dell'art. 6 GDPR, per l'esecuzione di misure precontrattuali connesse alla sua partecipazione alla gara.

Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, tuttavia, il rifiuto di fornire i dati richiesti potrebbe determinare, a seconda dei casi, l'impossibilità di ammettere il concorrente alla partecipazione alla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall'aggiudicazione;

b) natura dei dati trattati:

I dati trattati si riferiscono a:

- dati anagrafici e identificativi (quali ad esempio nominativo, codice fiscale, indirizzi, contatti);
- dati relativi alla formazione professionale (quali ad esempio istruzione, titoli, esperienze professionali, pubblicazioni);
- dati necessari alla fatturazione e al pagamento (quali ad esempio il codice IBAN);
- dati appartenenti a categorie particolari (ex art. 7 e 9 GDPR) eventualmente contenuti nella documentazione trasmessa (quali ad esempio i dati relativi alla salute);

- dati personali relativi a condanne penali e reati sotto il controllo dell'autorità pubblica (ex art. 10 GDPR).

c) modalità del trattamento dei dati

Il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni indicate dall'art. 4 GDPR:

- raccolta dei dati tramite compilazione di modulistica cartacea o applicativi informatici;
- registrazione ed elaborazione su supporto informatizzato e/o cartaceo;
- organizzazione degli archivi in forma prevalentemente automatizzata, attraverso applicativi e anagrafiche informatizzati.

Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la riservatezza, l'integrità e la disponibilità. Il trattamento è effettuato su supporto cartaceo e mediante sistemi informativi e/o automatizzati e comprenderà tutte le operazioni o complesso di operazioni previste all'art. 4 del GDPR e necessarie al trattamento in questione, ivi inclusa la comunicazione nei confronti dei soggetti incaricati al trattamento stesso.

d) ambito di comunicazione e di diffusione dei dati:

I dati non verranno comunicati a terzi non autorizzati o diffusi in alcun modo. A tal fine il trattamento è condotto con l'impiego delle misure di sicurezza idonee ad impedire l'accesso ai dati non autorizzato da parte di terzi e a garantirne la riservatezza.

Senza la necessità di un espresso consenso il titolare potrà comunicare i suoi dati per le finalità di cui al punto 0 ai seguenti soggetti:

- organismi di vigilanza, autorità giudiziarie, enti di controllo;
- altri soggetti cui la facoltà di accedere ai suoi dati personali sia riconosciuta da disposizioni di legge o di normativa secondaria o comunitaria.

Detti soggetti tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento.

La gestione e la conservazione dei dati avverrà su server del titolare e/o di società terze incaricate e debitamente nominate quali responsabili del trattamento, ubicati all'interno dell'Unione Europea. I dati non saranno oggetto di trasferimento al di fuori del medesimo territorio.

e) periodo di conservazione dei dati

Il titolare tratterà i dati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità di cui sopra e comunque rispettando le disposizioni di legge in materia;

f) diritti del concorrente/interessato:

Secondo le disposizioni del GDPR si segnala che in qualità di interessato, il soggetto che fornisce i dati può esercitare nei confronti del titolare del trattamento tutti i diritti e le facoltà concesse dal testo normativo prima richiamato, ed in particolare:

- ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, ottenere l'accesso ai dati personali (diritto di accesso art. 15);
- ottenere la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo (diritto di rettifica art. 16);
- ottenere la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo; in tal caso il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se

- sussistono determinate condizioni (diritto all'oblio art. 17);
- ottenere la limitazione del trattamento in determinate ipotesi (diritto alla limitazione del trattamento art. 18);
 - ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti e trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento, senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti, in determinati casi (diritto alla portabilità dei dati art. 20);
 - opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano (diritto di opposizione art. 21);
 - ricevere senza ingiustificato ritardo comunicazione della violazione dei dati personali subita dal titolare del trattamento (art. 34);
 - revocare il consenso espresso in qualsiasi momento (condizioni per il consenso art. 7).

Ove applicabile, oltre ai diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR, l'interessato ha diritto di reclamo all'Autorità Garante.

I Titolari del trattamento sono

- la Provincia di Como, Via Borgovico: n. 148, 22100 Como (CO), C.F. 80004650133, P.I. 00606750131;
- il Comune di Cernobbio: Piazza Alessandro Volta 1 CERNOBBIO(CO) C.F. 00417080132- P.Iva: 00417080132

Art. 30. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023 il RUP della presente procedura, individuato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 è il geom. Carlo Riva del Comune di Cernobbio.

Como, 14.03.2024

IL RESPONSABILE DELLA SAP

(dott. Matteo Accardi)

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)